

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4819

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PAOLO BERNINI**

Disposizioni per la tutela e il controllo della fauna selvatica
nonché divieto della caccia e dell’uccellazione

Presentata il 22 dicembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di vietare la caccia nasce da numerose esigenze e non solo da quelle di tutela della fauna selvatica e della biodiversità tutta.

Infatti, secondo l’Associazione vittime della caccia, solo nel mese di ottobre 2017 e quindi solo dopo poco più di un mese dall’apertura della stagione venatoria 2017/2018, sono state ben 44 le vittime di armi da caccia e di cacciatori: tra questi 4 i morti e 7 i feriti tra i non cacciatori, tra cui una bambina nel giardino della sua casa a Forlì, per un totale di 27 feriti e di 17 morti (fonte: <http://www.vittimedellacaccia.org/ultimissime/3200-cscaccia-bollettino-di-guerra-ottobre-2017.html> - <https://www.teleromagna24.it/cronaca/forli-stagione-della-caccia-ferita-bambina-di-12-anni/2017/9>).

In relazione ai dati della stagione venatoria 2016/2017 risulta che: il totale complessivo degli animali domestici vittime della caccia è di 203, in cinque mesi ben 21 sono

state le persone impallinate estranee alla caccia, 12 i feriti in ambito venatorio e 9 in ambito extra-venatorio, 3 i minori vittime, 2 i feriti e un suicida (disponibilità delle armi per omessa custodia); tra i cacciatori vittime di colleghi si registrano 9 morti e 47 feriti. Quindi, in totale: 12 morti e 68 feriti nell’arco della stagione venatoria (fonte: <http://www.vittimedellacaccia.org/archivio/3188-avc-atti-della-conferenza-stampa8-feb-braio-2017-dossier-2016-2017.html>).

Le regioni più colpite da questo fenomeno sono il Veneto, con 5 non cacciatori feriti, tra cui un minore, e con 7 cacciatori feriti; la Lombardia, con 2 non cacciatori feriti e 5 cacciatori feriti; il Lazio, con un non cacciatore ferito, 5 cacciatori feriti e 2 cacciatori deceduti; l’Emilia-Romagna, con 2 non cacciatori feriti e uno morto; la Campania, con 3 non cacciatori feriti, tra cui un minore.

Mentre durante le battute di caccia risultano (dai dati acquisiti tramite le rasse-

gne stampa) 83 animali domestici uccisi solo negli ultimi cinque mesi dell'anno nella stagione venatoria 2016/2017, 23 feriti e 45 casi di maltrattamento. Le regioni in cui questi episodi sono avvenuti sono: Umbria (35 animali domestici uccisi, uno ferito e 5 seviziati), la Puglia (31), la Sardegna (16), la Sicilia (15), il Veneto (15), l'Emilia-Romagna (15), il Lazio (12), la Toscana (10) e il Piemonte (8).

È rilevante anche il dato sui responsabili dei crimini venatori, nei casi in cui è stato possibile individuare l'identità del responsabile di atti di bracconaggio o di caccia illegale, che sono, nella percentuale del 79 per cento dei casi, cacciatori con regolare licenza di caccia.

È inoltre di assoluta importanza la sentenza della Corte di cassazione penale n. 5435 del 2005 che evidenzia come per un bambino la vista di un'arma facilmente accessibile costituisca un'attrattiva irrefrenabile. Per questo è necessario anche considerare il rischio che la mera detenzione non corretta delle armi da caccia produce, come purtroppo confermato da numerosi incidenti che hanno causato la morte o il ferimento grave dei minori coinvolti.

Nell'analisi dei dati relativi agli incidenti di caccia appare inoltre evidente che questi sono diretta responsabilità di chi si aggira nelle proprietà private per il privilegio consentito ai cacciatori dall'articolo 842 del codice civile: è un'anacronistica concessione che deve far riflettere sulla totale inadeguatezza della previsione normativa.

Non poco rilevante, per stessa ammissione dei cacciatori, è che in alcune specialità di caccia, quale quella al cinghiale, si verifica la maggior parte degli incidenti, peraltro del tutto prevedibili e nei quali a morire sono per primi i cacciatori stessi (fonte <http://www.lastampa.it/2017/10/31/edizioni/Asti/caccia-troppi-morti-per-errore-ora-servono-controlli-pi-severi-Ry8riop26e0ZRjCMdkNkwJ/pagina.html>).

Sono quindi irrimandabili la considerazione e la valutazione generale dei dati

incontrovertibili e preoccupanti che riguardano la strage che avviene durante le stagioni venatorie per mano di cacciatori anche a danno dei comuni cittadini e degli animali domestici. Per questo, le previsioni dell'articolo 842 del codice civile che, di fatto, garantiscono evidenti privilegi ai cacciatori e non tutelano gli spazi privati e gli *habitat* in cui né i liberi cittadini né la biodiversità possono avere il diritto di essere protetti, sono evidentemente ormai inaccettabili.

Anche a seguito della disamina dei fatti di cronaca emerge come sia gestita in maniera superficiale la delicata questione che riguarda soggetti armati e liberi di entrare anche nelle proprietà private e come, fino ad ora, evidentemente non si sia ritenuto opportuno verificare, tramite più stringenti ed efficaci controlli, le condizioni di salute, sanità mentale, capacità e competenze dei cacciatori che, armati, causano la morte e il ferimento di numerosi cittadini ogni anno, i quali non possono esercitare nemmeno il diritto di passeggiare o di cercare funghi nei boschi perché rischiano costantemente la morte.

A chiusura di tali evidenti motivazioni, per le quali si rende necessario vietare ogni attività venatoria sul territorio, si deve ricordare il dato relativo alle innumerevoli violazioni alle norme internazionali a causa dei calendari venatori regionali illegittimi oggetto, per tale motivo, non solo di continui ricorsi al tribunale amministrativo regionale da parte delle associazioni, ma soprattutto di procedure d'infrazione dell'Unione europea contro l'Italia per la violazione delle cosiddette direttive *habitat* e uccelli.

Non si comprende per quale ragione tutto il Paese debba subire questa situazione, quando non addirittura collusione, che consente costantemente attività illegittime che causano evidenti danni alla biodiversità e ai cittadini contribuenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Fauna selvatica).

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere e per migliorare lo stato di conservazione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, di seguito denominata « direttiva 2009/147/CE ». Sono fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo capoverso, della stessa direttiva.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è vietato.

4. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica indipendentemente dal mezzo utilizzato. È considerato altresì esercizio venatorio il camminare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo ovvero in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatteerla o catturarla. Ogni abbattimento di fauna selvatica è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Le regioni a statuto ordinario provvedono a emanare norme relative alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali e alle direttive dell'Unione europea. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal periodo precedente in base alle loro competenze esclusive e nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 19,

comma 1, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. La direttiva 2009/147/CE è integralmente recepita e attuata nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, resa esecutiva dalla legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, resa esecutiva dalla legge 5 agosto 1981, n. 503.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della direttiva 2009/147/CE, provvedono, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono altresì al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'ISPRA, provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di conservazione previste dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per quanto possibile, anche per gli *habitat* esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una rela-

zione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

10. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, per quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE.

11. Lo Stato incentiva le ricerche, i monitoraggi e le pratiche necessari per la protezione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e delle attività riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

ART. 2.

(Oggetto della tutela).

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela di cui alla presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus*

arctos), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica ornata*), stambecco (*Capra ibex*), lepre bianca (*Lepus timidus*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes e Falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avo-setta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), coturnice (*Alectoris graeca*), pernice bianca (*Lagopus mutus*);

c) tutte le altre specie che direttive dell'Unione europea,

convenzioni internazionali o appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Il controllo della popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.

ART. 3.

(Divieto di uccellazione).

1. Sono vietati in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

ART. 4.

(Cattura temporanea e inanellamento).

1. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'ISPRA; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'ISPRA; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di formazione, organizzati dal medesimo Istituto, e al superamento del relativo esame finale.

2. È fatto obbligo a chiunque rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'ISPRA o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede a informare il predetto Istituto.

ART. 5.

(ISPRA).

1. L'ISPRA opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e di consulenza per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, definisce, nelle norme regolamentari dell'ISPRA, l'istituzione di unità operative tecniche consultive decen-

trate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione di piani regionali di tutela della fauna.

3. L'ISPRA ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio nazionale, di collaborare con gli organismi stranieri e in particolare con quelli degli Stati membri dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e con gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e di valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'ISPRA è istituita una scuola di specializzazione *post*-universitaria sulla biologia e sulla conservazione della fauna selvatica.

5. L'ISPRA è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, nonché le giurisdizioni amministrative e speciali.

ART. 6.

(Controllo della fauna selvatica).

1. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, nonché per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, è effettuato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici e incruenti su parere vincolante dell'ISPRA.

ART. 7.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero).

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva o morta è vietata. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica appartenente a specie presenti attualmente o in passato in Italia può essere disposta solo dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il parere favorevole dell'ISPRA.

ART. 8.

(Divieti).

1. È vietato a chiunque:

a) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e di uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione regionale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli;

b) commerciare, detenere e cedere a qualunque titolo fauna selvatica viva o morta non proveniente da allevamenti;

c) vendere, cedere a qualunque titolo a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

d) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica.

ART. 9.

(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica).

1. Per fare fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, è istituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento

del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale e un medico veterinario forense in grado di determinare e di valutare la tipologia di danno e la sua derivazione.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni dalle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezione e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione a opera di personale specificamente formato e con comprovata esperienza.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è disposto con norma regionale.

ART. 10.

(Vigilanza venatoria).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi per la sicurezza personale. Le armi sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni agricole e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle guardie particolari giurate di cui all'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, nonché alle guardie ecologiche.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, nonché agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze dell'ordine.

3. Le guardie volontarie di cui al comma 1, lettera b), hanno competenza su tutto il territorio nazionale.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di un apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni agricole ed ambientaliste.

5. L'attività delle guardie volontarie è supportata dal Corpo forestale dello Stato.

6. Le guardie di cui al comma 1, lettera b), sono nominate dal prefetto di residenza.

7. Il comma 3 dell'articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, è trasferito alle province il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, prevista dall'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, all'aggiornamento e utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

ART. 11.

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria).

1. Le guardie di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, svolgono funzioni di polizia giudiziaria.

2. In caso di sequestro di fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria la consegnano alla provincia la quale, nel caso di fauna viva, provvede a far rilevare le condizioni di ottima salute da medici veterinari e da tecnici esperti con la finalità di liberarla in una località idonea; qualora non risulti liberabile, la fauna è affidata a un centro di recupero o riabilitazione con la finalità, ove possibile, della sua reintroduzione; in caso di fauna viva sequestrata in campagna e che risulti immediatamente liberabile, essa è liberata sul posto dagli agenti accertatori.

3. Della consegna o della liberazione di cui al comma 2, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria danno atto in un apposito verbale nel quale sono descritti le specie e le apparenti condizioni degli esemplari sequestrati e quanto altro possa avere rilievo ai fini penali.

ART. 12.

(Sanzioni penali).

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) la reclusione da tre mesi a un anno e la multa da euro 2.000 a euro 8.000 per chi esercita l'attività venatoria;

b) la reclusione da tre a otto mesi e la multa da euro 2.000 a euro 8.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica. Le pene sono raddoppiate se il fatto riguarda la fauna selvatica di cui all'articolo 2 e per chi esercita l'uccellagione;

c) la reclusione da otto mesi a due anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari

di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, lince o lupo;

d) la reclusione fino a sei mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita l'attività venatoria nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle zone di protezione speciale, nelle zone speciali di conservazione, nei siti di interesse comunitario della Rete natura 2000, nei parchi e giardini urbani, nonché nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) la reclusione fino a un anno o la multa da euro 2.000 a euro 8.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) la reclusione da due a sei mesi o la multa da euro 1.000 a euro 5.000 per chi pone in commercio o detiene fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna selvatica di cui all'articolo 2 le pene sono raddoppiate.

2. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

3. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie disciplinate dalle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 13.

(Abrogazioni).

1. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e l'articolo 842 del codice civile sono abrogati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0061340